

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1151)

ANNESSO

*per gli effetti dell'articolo 78
del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9,
recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana
Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1985

*Testo del disegno di legge di conversione e del decreto-legge con anno-
iazione delle parti soppresse, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma,
del Regolamento,*

*per effetto della deliberazione adottata dall'Assemblea
nella seduta del 7 febbraio 1985 sulla sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi anche in altre zone del territorio nazionale colpite, in tempi recenti, da calamità naturali nonchè di adottare misure dirette a completare l'attuale disciplina in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del **Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto** con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dal titolo II della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

4. Con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi, nonché ad intervenire per fronteggiare la situazione di emergenza idrica determinatasi nel comune di Caluso in provincia di Torino.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a disporre un contributo speciale di 2.500 milioni di lire, a carico del Fondo per la protezione civile, in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata fino al 30 giugno 1985 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro il 31 marzo 1985, riferisce al Parlamento sulla entità della complessiva spesa sostenuta per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sulle ulteriori eventuali esigenze finanziarie.

3. Per l'utilizzazione dei fondi disponibili dell'INAIL nel triennio 1985-1987 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Alla riconversione, ristrutturazione o adeguamento funzionale nel settore tessile e conciario delle aree di Napoli, Salerno, Avellino, Potenza e Matera si provvede con i benefici e le procedure di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Al sedicesimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole: « Il personale tuttora in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Il personale in servizio alla data del 30 dicembre 1983 ».

6. Le domande per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 marzo 1985.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

3. I nuclei familiari che, per effetto dell'emergenza derivata dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, sono sistemati provvisoriamente in alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, alla data della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, occupino ancora gli alloggi stessi in virtù di atti legittimi, continuano a fruire, alle attuali condizioni, degli appartamenti occupati fino alla definitiva sistemazione negli alloggi di cui al programma costruttivo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle *roulottes* acquistate con le disponibilità del Fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Soppresso
ex art. 78 Reg.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini di pubblica utilità non necessariamente connessi alle emergenze.

3. Le spese per la realizzazione ed il funzionamento dei centri nei quali sono conservati i beni mobili acquistati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonché le spese per la loro manutenzione, sono a carico del Fondo per la protezione civile. **Soppresso**
ex art. 78 Reg.

4. Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali saranno assegnati gli ufficiali di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 857, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad avvalersi di personale ausiliario, d'ordine e di concetto, nel numero di centosessanta unità da convenzionare a tempo determinato. Il relativo onere è posto a carico del Fondo per la protezione civile. **Soppresso**
ex art. 78 Reg.

5. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e presso le prefetture. **Soppresso**
ex art. 78 Reg.

Art. 6.

Soppresso
ex art. 78 Reg.

In attesa di un'organica disciplina della materia relativa al controllo sugli impianti a grande rischio, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ai fini della predisposizione delle necessarie misure in situazioni di emergenza si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della consulenza della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (ENEA-DISP), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPELS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del Consiglio nazionale per le ricerche (CNR).

Art. 7.

1. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.

3. Per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma 2.

4. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.

5. I giovani residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida interessati alla chiamata di leva nell'anno 1985 sono dispensati dalla chiamata alle armi per l'anno medesimo.

Art. 8.

1. Nei comuni dichiarati disastri e gravemente danneggiati delle province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, entro limiti stabiliti dal CIPE con la delibera prevista dall'articolo 2 della medesima legge.

2. A tal fine i comuni interessati presentano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che nei successivi trenta giorni provvede al relativo finanziamento.

3. Le iniziative produttive previste nei citati piani sono ammesse a contributo con le modalità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, alla cui realizzazione provvederà l'ANAS ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156.

Art. 10.

Soppresso
ex art. 78 Reg.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ferma restando la vigilanza esercitata dai Ministri della difesa e della sanità, si avvale nell'ambito delle proprie competenze dell'Associazione italiana della croce rossa (CRI).

Art. 11.

1. In favore di titolari di aziende commerciali, artigiane e turistiche ubicate nelle località di Baia Domitia, Baia Felice, Baia Azzurra e villaggio Le Perle nel territorio dei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, può essere concesso, entro i limiti complessivi di trecento milioni di lire a valere sul Fondo per la protezione civile, un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981, da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982.

2. Per contribuire, inoltre, alla ripresa economica delle zone di cui al precedente comma 1, agli stessi operatori è eccezionalmente estesa la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, per il ripristino e la ripresa delle aziende medesime.

3. In deroga alla normativa vigente, l'accertamento del danno sarà determinato dalla competente prefettura, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, tenuto conto anche del mancato guadagno subito dalle aziende durante il periodo dal 1° gennaio 1981 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 12.

1. La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'ac-

conto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 2 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dai seguenti:

« 2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2-bis. Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti d'imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.

2-ter. La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione di cui al precedente comma 1, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in cinque rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-quater. Il recupero dei contributi avviene mediante pagamento rateizzato in nove rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di febbraio 1986 ».

Art. 13.

Il termine previsto dall'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, rispettivamente, per l'adozione dei piani regolatori generali, per l'adeguamento dei medesimi e per le variazioni ai piani esecutivi, è prorogato al 30 giugno 1985.

Art. 14.

1. Nelle aree terremotate delle regioni Basilicata e Campania, il limite di trenta miliardi di lire previsto per la concessione del finanziamento a tasso agevolato dall'articolo 63, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, può essere elevato dal CIPE per le iniziative industriali sostitutive per le quali sia presentata la relativa domanda entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le predette iniziative il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico viene erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento secondo le modalità e le condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, senza tener conto dei limiti di dieci e trenta miliardi di lire previsti dai commi sesto e settimo di detto articolo.

Art. 15.

1. Restano validi gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, e 29 novembre 1984, n. 793.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 30 gennaio 1985.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1985.

PERTINI

**CRAI — ZAMBERLETTI — ROMITA —
VISENTINI**

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.